

REGOLAMENTO DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 1 – Definizione e composizione

I Dipartimenti disciplinari rappresentano un'articolazione funzionale del Collegio dei Docenti per il sostegno alla didattica ed alla progettazione formativa.

Sono composti dai docenti, raggruppati per Assi culturali, che rappresentano le varie discipline e ne indirizzano e rendono organico le finalità nei diversi corsi di studio.

Articolo 2 – Competenze

Ai Dipartimenti disciplinari è affidata:

- a) la progettazione dei percorsi formativi correlati al Profilo educativo, culturale professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo N° 226/2005 e al Profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Tecnici indicato nell'Allegato A del DPR 89/10;
- b) l'individuazione dei dispositivi per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici, al fine di armonizzare l'attività dei Consigli di classe e favorire il coordinamento interdisciplinare;
- c) la ricerca, l'innovazione metodologica, disciplinare e la diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.

Tra le competenze dei Dipartimenti rientrano, in particolare:

- la definizione degli obiettivi, dell'articolazione didattica delle discipline (inclusi i contenuti e gli obiettivi minimi da raggiungere per il recupero delle insufficienze), dei criteri di valutazione, del numero e della tipologia delle prove di verifica, incluse quelle disciplinari comuni in ingresso;
- l'articolazione dei risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, tenendo conto anche del seguente quadro normativo di riferimento: *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento* (DM 211/10); gli *Assi culturali* e le *Competenze chiave di cittadinanza* (Allegati 1 e 2 al D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 sull'obbligo d'istruzione) ; le *Competenze chiave per l'apprendimento permanente* (raccomandazione del Parlamento europeo del 2006) e il *Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente* (European Qualifications Framework – EQF, 2008) ;
- la definizione delle conoscenze, abilità e competenze in uscita rispettivamente nel primo biennio, secondo biennio e quinto anno;
- la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;
- il confronto e la valorizzazione delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina;
- l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e auto-aggiornamento e la promozione di proposte per l'aggiornamento e la formazione del personale.

Articolo 3 – Riunioni del Dipartimento

Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente, non superando di norma 40 ore annuali, comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti. Le riunioni sono convocate dalla dirigenza o, d'intesa con il Dirigente Scolastico, dal Coordinatore e si svolgono in almeno due momenti dell'anno scolastico:

prima e subito dopo l'inizio delle attività didattiche:

- stesura/modifica/integrazione del regolamento dei dipartimenti;
- verifica delle attività didattiche dell'anno precedente;
- elaborazione/modifica/integrazione della programmazione didattica e disciplinare;
- proposte di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- proposte di attività interdisciplinari;
- proposte di progetti, viaggi d'istruzione e visite guidate;
- proposte di acquisto materiali utili per la didattica;

- progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e di prove di verifica di competenza in uscita per il primo biennio;
- proposte di percorsi di auto-aggiornamento / aggiornamento, formazione docenti (anche alla luce delle attività progettuali deliberate).

Periodo intermedio:

- monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi;
- proposte di adozione di libri di testo, di sussidi e dei materiali didattici;
- proposte di stesura della terza prova Esami di Stato;
- individuazione dei contenuti essenziali per le prove di verifica nei casi di sospensione del giudizio;
- proposte didattiche per l'inizio del nuovo anno scolastico.
- verifica della programmazione disciplinare e per la progettazione di interventi di recupero e sostegno didattico, alla luce dei risultati della valutazione quadrimestrale.
- revisione delle programmazioni didattiche;

Articolo 4 - Docente coordinatore di Dipartimento

I lavori di ogni Dipartimento vengono coordinati da un docente di ruolo individuato tra i componenti di ciascuna area, in base all'esperienza acquisita e alla capacità di organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica.

In particolare al coordinatore di dipartimento svolge i seguenti compiti:

- a) coordina le riunioni del dipartimento e le verbalizza;
- b) suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi;
- c) è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
- d) è punto di riferimento per i docenti neo-immessi in ruolo e per i docenti supplenti;
- e) cura la raccolta e archiviazione di eventuali materiali prodotti;
- f) procede alla raccolta di informazione sullo sviluppo della programmazione di materia o di classe;
- g) stende la relazione a consuntivo del dipartimento.

Articolo 5 - Obblighi dei docenti

Ciascun docente:

- a) ha l'obbligo contrattuale (ex. art. 27 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento;
- b) in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l'assenza per iscritto al Dirigente Scolastico;
- c) ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all'ordine del giorno argomenti da discutere, purché entro 7 giorni prima della data dell'incontro stesso.